

CAMERA DEI DEPUTATI N. 137

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARTIOLI, RENZULLI, CELLINI, BORSANO

Modifiche e integrazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela del diritto d'autore per opere fotografiche

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge, si propone una nuova regolamentazione in materia di opere fotografiche ed in particolare si dettano norme concernenti la tutela del diritto d'autore, la riproduzione dell'immagine, la tutela del consumatore e la valorizzazione del patrimonio culturale costituito dalle opere fotografiche nonché dall'attività di archivi fotografici riconosciuti.

In particolare la proposta di legge modifica la legge 22 aprile 1941, n. 633, negli articoli 2, 32-bis, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 98, che vengono sostituiti dal testo proposto.

Si tratta di un aggiornamento divenuto ormai indispensabile a più di cinquanta anni dalla promulgazione del citato dispositivo, che già si rileva insufficiente riguardo alle attuali esigenze e realtà opera-

tive e che, in previsione di una consistente evoluzione del settore, rischia di costituire un freno allo sviluppo economico ed alle possibilità di espressione artistica dell'individuo.

L'immagine ha, ed avrà ancor più negli anni futuri, una importanza fondamentale nello sviluppo economico e culturale.

I sistemi di telecomunicazione in generale, e televisivi in particolare, si diffondono in tutto il mondo e le nuove tecnologie ne migliorano la qualità.

In questo scenario un ruolo insostituibile spetta agli autori delle opere fotografiche ed alla fotografia quale *medium* in grado di trasferire informazioni, contenuti artistici, aspettative e bisogni.

Infatti è ormai sempre più evidente come si sia giunti ad un ampio utilizzo di tecniche multimediali.

E contrariamente alle comuni convinzioni, le tecniche multimediali non favoriscono il mezzo televisivo o cinematografico in quanto necessitano di un limitato numero di immagini fotografiche. Solo la singola immagine può essere infatti visionata in originale, riprodotta via etere, a mezzo stampa su supporto cartaceo, su supporti fisici diversi (oggetti, *gadgets*, confezioni di prodotti, etc.).

Di qui la necessità di una più rigorosa tutela degli autori fotografici. Per cui all'interno della modifica della vigente legislazione, la presente proposta introduce nuovi concetti di particolare rilevanza sociale e culturale.

Non ultime le esigenze di tutela del consumatore che sono ormai divenute prioritarie e si estendono anche alle immagini fotografiche.

È necessario garantire il lettore sulla natura del prodotto e sulle sue caratteristiche, informandolo se l'opera raffigura la realtà, se è frutto di manipolazione mediante processi fotografici, se riproduce un avvenimento od una situazione creata ad arte od indotta a fini commerciali.

Analoghe garanzie vanno poi riservate agli autori che cedono i diritti dell'opera ad un terzo per la riproduzione e la diffusione.

In questo caso occorre tutelare l'autore da eventuali manomissioni dell'opera da parte dell'utilizzatore, anche al fine di tutelare il lettore nei modi prima descritti, evitando che l'utilizzatore alteri i contenuti espressivi propri dell'opera.

Dal punto di vista applicativo si ritiene che gli obiettivi ora enunciati possano essere validamente conseguiti mediante l'utilizzo di un'apposita simbologia che contraddistingua il tipo di opera e le sue caratteristiche produttive.

La simbologia si presta infatti ad una ampia pubblicizzazione e consente una immediata informazione del lettore.

Il principio è analogo a quello dell'autocertificazione o della certificazione operata da enti specializzati; l'apposizione di ciascun simbolo è dunque un'assunzione di responsabilità da parte dell'autore o di chi riproduce l'opera, a se-

conda dei casi, secondo norme da emanare con decreto.

La disposizione può essere attuata anche mediante dichiarazione sottoscritta dell'autore dell'opera fotografica, qualora il mezzo fisico (pellicola od altro) non consenta la permanente applicazione del simbolo appropriato.

La proposta di legge demanda al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la definizione operativa e della simbologia e delle modalità per la sua applicazione.

L'attribuzione di tali competenze al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tiene conto del crescente ruolo che i mezzi televisivi e di trasmissione delle immagini avranno nei prossimi anni.

Accanto alle norme di tutela dei diritti degli autori e dei consumatori, la proposta di legge detta norme per la valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato dalle opere fotografiche, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Occorre infatti riconoscere e regolamentare le attività ed i ruoli degli archivi fotografici quali strutture di conservazione di opere con contenuti artistici o documentaristici, attribuendo a queste opere valore analogo a quello dei libri, contribuendo così anche all'affermarsi del rinnovamento culturale in atto, che vede la comunicazione fondata non solo sulla scrittura ma sempre più, sull'immagine.

Nel contempo, si ritiene ugualmente matura l'istituzione di un albo nazionale degli autori fotografici, per dare operatività alle norme sulla tutela del consumatore prima descritte e che possono trovare concreta attuazione solo in presenza di un albo che raccolga gli operatori del settore consentendo il deposito preventivo della sigla o del simbolo distintivo dell'autore.

Detto albo potrà articolarsi in una prima sezione di professionisti ed in una seconda sezione riservata ad operatori dilettanti o che utilizzino la tecnica fotografica quale mezzo di espressione artistica.

Per quanto riguarda più specificamente l'articolato, l'articolo 1 della presente proposta di legge definisce, al comma 1, opere protette le fotografie e le immagini

realizzate con procedimenti analoghi a quello delle fotografie. Il testo sostituisce il numero 7) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633. L'articolo 2 sostituisce l'articolo 32-*bis* della legge n. 633 del 1941 e stabilisce la nuova normativa riguardante la durata dei diritti esclusivi sulle opere fotografiche, fissando tale termine a 70 anni dopo la morte dell'autore. Nel caso che le opere fotografiche siano conservate negli archivi fotografici istituiti ai sensi della presente legge, quali beni culturali riconosciuti come tali dal Ministro per i beni culturali e ambientali, la durata dei diritti esclusivi è elevata a cento anni.

Gli articoli da 4 a 10 della proposta di legge regolamentano l'utilizzazione economica delle opere fotografiche, sostituendo gli articoli 87, 88, 90, 91, 92 e 98 della legge 22 aprile 1941, n. 633 con nuovi testi. In particolare il nuovo testo dell'articolo 87 prevede, al comma 1, per esclusione i criteri per la definizione di opere fotografiche per quanto riguarda i processi e le tecniche realizzative. Il comma 2 dello stesso articolo 87 regola l'uso commerciale delle immagini di individui o di opere già oggetto di diritti d'autore. La norma prevede che l'autore dell'immagine fotografica, per l'uso, ottenga l'esplicita approvazione dell'interessato o degli interessati. Il nuovo testo dell'articolo 88, riguardante i diritti d'autore, afferma (comma 1) che all'autore spetta il diritto esclusivo alla utilizzazione economica delle sue opere.

I commi 2 e 3 dell'articolo 88 prevedono i casi in cui tale diritto all'utilizzazione economica può essere ceduto dall'autore a terzi. Il nuovo testo dell'articolo 90 impegna l'autore a identificare con proprio nome le opere di sua produzione qualora dette opere siano oggetto dei contratti di autorizzazione alla riproduzione previsti nell'articolo 88, comma 2.

I commi 2 e 3 dello stesso nuovo articolo 90 prevedono norme relative agli usi illeciti delle opere.

L'articolo 91, nel suo nuovo testo, detta le norme per la tutela dell'immagine fotografica. Il comma 1 del suddetto articolo 91 obbliga il titolare del diritto di riproduzione a preservare la qualità dell'immagine fotografica, a riprodurre il nome o la simbologia propria dell'autore, quando apposta, ed a non alterare o modificare l'immagine stessa.

Il nuovo testo dell'articolo 92 ribadisce le disposizioni contenute nella sezione II del capo III del titolo I della legge n. 633 del 1941. L'articolo 10 sostituisce l'articolo 98, della citata legge che disciplina l'utilizzo di ritratti fotografici. L'articolo 11 definisce e regola tra l'altro l'attività fotografica degli archivi fotografici. Al comma 1 si impegna il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fotografi, degli editori, delle emittenti televisive e delle agenzie fotografiche, ad istituire con proprio decreto un albo delle sigle utilizzate dagli autori; al comma 2 e seguenti sono disciplinati gli archivi fotografici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il numero 7) dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« 7) le opere fotografiche e le immagini realizzate con procedimento analogo a quello delle fotografie; ».

ART. 2.

1. L'articolo 32-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, è sostituito dal seguente:

« ART. 32-*bis*. — 1. I diritti esclusivi delle opere di cui al numero 7) dell'articolo 2 durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

2. La durata del diritto esclusivo è elevata a cento anni quando si tratta di immagini facenti parte delle raccolte contenute negli archivi fotografici riconosciuti ».

ART. 3.

1. Sono considerate opere fotografiche tutte le immagini rese col processo fotografico.

2. La rubrica del capo V del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituita dalla seguente:

« *Opere fotografiche* ».

ART. 4.

1. L'articolo 87 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 87. — 1. Non sono considerate opere fotografiche le immagini fotografiche di scritti, documenti, carte di affari, disegni tecnici e prodotti simili, realizzate, anche con procedure automatizzate, nell'ambito di usuali procedure amministrative o produttive.

2. Le immagini fotografiche aventi per soggetto, prevalente o determinante, opere dell'arte figurativa oggetto di diritti d'autore necessitano, per l'uso commerciale da parte dell'autore dell'opera fotografica, dell'approvazione degli aventi diritto ».

ART. 5.

1. L'articolo 88 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 88. — 1. I diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera fotografica spettano all'autore e possono da questo essere ceduti, anche in via definitiva, fatte salve le disposizioni degli articoli 96, 97 e 98 sul ritratto fotografico.

2. I diritti di utilizzazione economica delle opere fotografiche realizzate in esecuzione ed in occasione di un rapporto di lavoro subordinato, sono, sin dalla loro esecuzione, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, salvo patto contrario, di proprietà del datore di lavoro.

3. I diritti di utilizzazione economica delle opere fotografiche realizzate a seguito di commissione spettano, salvo patto contrario, al fotografo autore. Restano altresì di proprietà del fotografo, quale che sia l'estensione dei diritti di utilizzazione da questo trasferiti i negativi, le diapositive ed ogni analogo mezzo di riproduzione. Il committente è tenuto al pagamento del compenso al fotografo e delle spese da questo sostenute ».

ART. 6.

1. L'articolo 89 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è abrogato.

ART. 7.

1. L'articolo 90 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 90. — 1. L'autore deve identificare l'immagine fotografica con il suo nome ovvero con una sua sigla precedentemente depositata.

2. Qualora l'opera fotografica non porti le indicazioni di cui al comma 1, la sua utilizzazione economica a mezzo riproduzione, e in altro modo, è comunque abusiva ove sia possibile accertare in ogni altra maniera che il titolare del diritto di utilizzazione economica è soggetto diverso da chi ha utilizzato l'immagine fotografica.

3. Ogni utilizzo illecito dell'opera fotografica comporta il pagamento a favore dell'avente diritto di un indennizzo pari al triplo del prezzo corrente di mercato dovuto per l'utilizzo stesso ».

ART. 8.

1. L'articolo 91 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 91. — 1. Il titolare del diritto di utilizzazione dell'immagine, se diverso dall'autore, è obbligato a preservare:

a) nella riproduzione, il nome dell'autore o la sua sigla;

b) l'immagine fotografica da trattamenti finalizzati alla modifica o alterazione delle sue caratteristiche e contenuti;

c) l'immagine fotografica riproducendola con tecniche e mezzi adeguati e mantenendone sostanzialmente la qualità ed i contenuti originari ».

ART. 9.

1. L'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 92. — 1. Alle opere fotografiche si applicano le disposizioni di cui alla sezione II del capo III del titolo I ».

ART. 10.

1. L'articolo 98 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« ART. 98. — 1. Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre purché vi sia il consenso del fotografo.

2. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato ».

ART. 11.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fotografi, degli editori, delle emittenti televisive o delle agenzie fotografiche emana, con apposito decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme volte ad istituire, presso lo stesso Ministero, un apposito albo delle sigle utilizzate dagli autori di opere fotografiche in sostituzione del loro nome sulle opere stesse.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, adotta, con proprio decreto, norme intese a riconoscere ed a regolamentare l'attività degli archivi fotografici, come strutture idonee alla conservazione del patrimonio culturale del Paese, istituendo nel contempo un albo nazionale degli autori fotografici.

3. Si intendono quali archivi fotografici quelle raccolte di immagini fotografiche di uno o più autori in cui sono conservate,

con idonei mezzi, e con l'autorizzazione del titolare del diritto di utilizzazione economica e dei suoi aventi causa:

a) gli originali delle immagini fotografiche;

b) la copia degli originali od ogni altro mezzo atto alla riproduzione ottenuto con l'autorizzazione del titolare del diritto di utilizzazione o dei suoi aventi causa.

4. Scopo degli archivi fotografici è la catalogazione con fine di consultazione e riferimento per l'utilizzazione delle immagini fotografiche.

5. L'archivio fotografico ha l'obbligo di essere accessibile a quanti lo richiedano fornendo immagini fotografiche a parità di condizioni per identici fini.